



COMUNE DI NOCETO

PEC protocollo@postacert.comune.noceto.pr.it

Ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs 82/2005, si attesta che la seguente DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE, sottoscritta con firme digitali valide e conformi alle relative certificazioni, estratta in automatico dal Sistema di gestione documentale del Comune di Noceto, nel rispetto delle regole tecniche dal CAD, è conforme all'originale:

DELIBERAZIONE 32 / 2026 avente oggetto: APPROVAZIONE CONVENZIONE FRA L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI NOCETO E LA SOCIETÀ COOPERATIVA IL CORTILE ETS PER LA DISCIPLINA DEI RAPPORTI PER LA GESTIONE DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA "DON LUIGI FARABOLI" CON SEDE A BORGHETTO. DECORRENZA 1/9/2026 - 30/6/2029 .

con profilo archivistico: VII-02, 2026 / 11

IMPRONTE

5C4B5B89EF06F6A76BD688AE0D69105705D12CCE8FB3BFB95AB8B76D1DFF5C1BF4A107C1A88822A
8BCF08979B9BD5D9D221C7BEEE49C9C60D1A2545549D31511
DEL_DELI_C_32_2026.odt

IMPRONTE

D2753B61674922788AD9695D6FEB235694AFB59A7AA01D69940F0FFBC6A0C2D3CABD3A968897681D
B5A07D77FB9E2737C4323485B168AC383AA0241F777A367C
Don faraboli convenzione faraboli 1.9.2026 30.6.2029.pdf

Copia prodotta a Noceto in data



L'incaricato



COMUNE DI NOCETO

P. le Adami 1 43015 NOCETO PR

C.F./P.IVA 00166930347

www.comune.noceto.pr.it

PEC protocollo@postacert.comune.noceto.pr.it

Tel. 0521 – 622 011 Fax. 0521 – 622 100

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 32 del 30/07/2026

Oggetto: APPROVAZIONE CONVENZIONE FRA L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI NOCETO E LA SOCIETÀ COOPERATIVA IL CORTILE ETS PER LA DISCIPLINA DEI RAPPORTI PER LA GESTIONE DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA "DON LUIGI FARABOLI" CON SEDE A BORGHETTO. DECORRENZA 1/9/2026 - 30/6/2029

L'anno 2026 addì 30 del mese di luglio alle ore **19:30** nella Sede Municipale, convocato dal Sindaco, ai sensi dell'art. 50, comma 2, del D.lgs. 267/2000, alle ore 19:15, si è riunito il Consiglio Comunale.

In proseguimento di seduta risultano presenti:

MARCHINETTI MANUEL	PRESIDENTE DEL CONSIGLIO	Presente
FECCI FABIO	SINDACO	Presente
BOGGIANI DANIELA	CONSIGLIERE ANZIANO - VICE PRESIDENTE CONSIGLIO	Presente
BARANTANI MARCO	VICE SINDACO	Presente
TEDESCHI MONICA	CONSIGLIERE	Presente
BIZZI DESOLINA	ASSESSORE	Presente
VERDERI ANTONIO	ASSESSORE	Presente
MAINI GIOVANNA	ASSESSORE	Presente
FAROLDI BARBARA	CONSIGLIERE	Presente
BERTOLANI MARCO	ASSESSORE	Presente
PEVERI LUIGI FILIPPO	CONSIGLIERE	Assente
BATTIONI PIETRO	CONSIGLIERE	Presente
ZUCCHERI ERMANNO	CONSIGLIERE	Assente
COLLA MARGHERITA	CONSIGLIERE	Assente
STEFANINI STEFANIA	CONSIGLIERE	Assente
MASSARI MARCO	CONSIGLIERE	Assente
TIVOLI MANUELA	CONSIGLIERE	Assente

Partecipa il VICE SEGRETARIO - SEGRETARIO FF, Dott. CORRADINI FABRIZIO, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, accertata la validità dell'adunanza il PRESIDENTE DEL CONSIGLIO, MARCHINETTI MANUEL, ne assume la presidenza, dichiarando aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopraindicato.

Risultano invitati:

La deliberazione consta di **ALLEGATO: - 1. Schema di convenzione**



COMUNE DI NOCETO

P. le Adami 1 43015 NOCETO PR

C.F./P.IVA 00166930347

www.comune.noceto.pr.it

PEC protocollo@postacert.comune.noceto.pr.it

Tel. 0521 – 622 011 Fax. 0521 – 622 100

Oggetto:

APPROVAZIONE CONVENZIONE FRA L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI NOCETO E LA SOCIETÀ COOPERATIVA IL CORTILE ETS PER LA DISCIPLINA DEI RAPPORTI PER LA GESTIONE DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA "DON LUIGI FARABOLI" CON SEDE A BORGHETTO. DECORRENZA 1/9/2026 - 30/6/2029

In proseguimento di seduta

Consiglieri presenti n. 11 (undici), compreso il Sindaco, tutti in presenza;

Consiglieri assenti n. 6 (sei): - **Cons. Peveri Luigi Filippo – TUTTO il Gruppo di Opposizione: Cons. Zuccheri Ermanno - Cons. Colla Margherita (assente giustificata) – Cons. Stefanini Stefania (assente giustificata) – Cons. Massari Marco – Cons. Tivoli Manuela (assente giustificata)**

Scrutatori NON nominati

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visti:

- la Legge 15.5.1997 n. 127 "Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo", smi;
- il D. Lgs. 30.3.2001, n. 165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche", smi;
- il D. Lgs. 18.8.2000 n. 267 "Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali", smi;
- la Legge 18.6.2009 n. 69 "Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile", smi;
- la Legge 13.8.2010 n. 136, s.m.i., "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia, smi;
- il Decreto Legge 24.4.2014, n. 66 "Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale" convertito in Legge 23.6.2014, n. 89, smi;
- la vigente normativa in materia di contratti pubblici, smmii, con particolare riferimento all'art. 26, comma 3 della legge 23.12.1999, n. 488, all'art. 58 della L. 23.12.2000 n. 388, all'art. 1, comma 450 e comma 455 della Legge 27.12.2006, n. 296, all'art. 1 del Decreto Legge 6.7.2012, n. 95, nonché il D.Lgs 36/2023 (nuovo codice contratti pubblici) efficace a far tempo dal 1 luglio 2023, fatti salvi i procedimenti in corso ai sensi dell'art. 226 del nuovo codice;
- il D.Lgs. 118 del 23.6.2011 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della L. 42 del 5.5.2009;
- la Legge 199 del 30 dicembre 2025 – Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e Bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028 (GU Serie Generale n. 301 del 30 dicembre 2025 – Supplemento Ordinario n. 42/L);

Richiamati:

- lo Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento per l'Ordinamento degli uffici e dei servizi;
- il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 41 del 20/11/2025 con la quale è stato approvato il Documento Unico di programmazione (DUP) per il periodo 2026-2028;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 55 del 30/12/2025 con la quale è stata approvata, ai sensi dell'art. 170, co 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la Nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) per il periodo 2026-2028;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 56 del 30/12/2025 con la quale è stato approvato, ai sensi dell'art. 151 del D. Lgs. n. 267/2000 e dell'art. 10 del D. Lgs. 118/2011, il Bilancio di Previsione per il periodo 2026-2028 ed i relativi allegati;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 1 del 7/1/2026 con cui è stato adottato, ai sensi degli artt. 163 e 169 del D.Lgs. 267/2000, il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2026-2028;
- il vigente Regolamento Comunale per l'affidamento di contratti di appalto di lavori, servizi e forniture sotto soglia comunitaria, adottato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 del 29/02/2024;



COMUNE DI NOCETO

P. le Adami 1 43015 NOCETO PR

C.F./P.IVA 00166930347

www.comune.noceto.pr.it

PEC protocollo@postacert.comune.noceto.pr.it

Tel. 0521 – 622 011 Fax. 0521 – 622 100

[Marchinetti]: Bene, grazie Assessore Verderi. Ci sono interventi sui punti 8, 9 e 10. Se non c'è nessun punto da parte dei consiglieri e da parte del sindaco mettiamo i voti.

Votiamo per il punto 9 all'ordine del giorno. Chi vota a favore? 11 favorevoli. Votiamo anche per l'immediata esecutività. Chi vota a favore? 11 favorevoli

TERMINATA la discussione al riguardo:

=====

Premesso che la Cooperativa Sociale Il Cortile ETS con sede legale in via Milano 24 a Salsomaggiore Terme P.IVA 01708790348 iscritta all'Albo Soc Cooperative n. A148737, che da settembre 2023 - in virtù dell'atto di donazione modale da parte della Parrocchia di San Pietro in Vincoli (atto rep 11670/7162 del 31/7/2023 presso notaio Paolo Micheli) – risulta essere il soggetto gestore della Scuola dell'Infanzia Paritaria Don Luigi Faraboli con sede in via Borghetto 25;

Richiamati:

- il 4° comma dell'art. 118 della Costituzione ai sensi del quale «Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà», che sancisce il principio di sussidiarietà orizzontale e impegna le istituzioni pubbliche a favorire le iniziative dei cittadini e delle formazioni sociali dirette al perseguimento di finalità di interesse generale e di rilievo sociale;
- la legge 10 marzo 2000, n. 62 recante «Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione», che riconosce il sistema nazionale di istruzione come costituito dalle scuole statali e dalle scuole paritarie private e degli enti locali, individuando, per queste ultime, i requisiti necessari al riconoscimento e al mantenimento della parità scolastica, nonché le condizioni volte a garantire un'offerta formativa improntata a criteri di qualità, efficacia ed equipollenza del trattamento scolastico;
- la legge 28 marzo 2003, n. 53 recante «Delega al governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale»;
- il D. Lgs. 19 febbraio 2004, n. 59, che definisce le norme generali relative alla scuola dell'infanzia e al primo ciclo dell'istruzione, inserisce la scuola d'infanzia di durata triennale nell'articolazione del sistema educativo di istruzione con finalità educative e di sviluppo affettivo, cognitivo e sociale dei bambini e delle bambine e assicura l'uguaglianza di opportunità e il rispetto dell'orientamento educativo dei genitori;
- il Decreto Ministeriale n. 267 del 29/11/2007 recante «Disciplina delle modalità procedurali per il riconoscimento della parità scolastica e per il suo mantenimento, ai sensi dell'art. 1-bis comma 2, del decreto-legge 5 dicembre 2005, n. 250, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 febbraio 2006 n. 27»;
- la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante «Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti», e in particolare l'art. 1, commi 180 e 181, lettera e), che prevede l'istituzione di un sistema integrato di educazione e istruzione dalla nascita fino a sei anni, costituito dai servizi educativi per l'infanzia e dalle scuole dell'infanzia, finalizzato a garantire pari opportunità di educazione, istruzione, cura, relazione e gioco, a contrastare le disuguaglianze e le barriere territoriali, economiche, etniche e culturali, a favorire la conciliazione dei tempi di vita, di cura e di lavoro dei genitori, nonché a promuovere la qualità dell'offerta educativa, la continuità del percorso educativo e scolastico e la partecipazione delle famiglie;
- il Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 65, che disciplina il "Sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni", promuovendo la continuità del percorso educativo e la cooperazione tra lo Stato, le Regioni e gli Enti Locali in regime di pluralismo istituzionale;



COMUNE DI NOCETO

P. le Adami 1 43015 NOCETO PR

C.F./P.IVA 00166930347

www.comune.noceto.pr.it

PEC protocollo@postacert.comune.noceto.pr.it

Tel. 0521 – 622 011 Fax. 0521 – 622 100

- la legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante «Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate», e il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, recante «Norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera c), della legge 13 luglio 2015, n. 107», che disciplinano i principi, le modalità e gli strumenti volti a garantire il diritto all'educazione, all'istruzione e all'inclusione scolastica delle persone con disabilità;

Richiamato il quadro normativo regionale di riferimento:

- la L.R. 8 Agosto 2001 n. 26 "Diritto allo studio e all'apprendimento per tutta la vita. Abrogazione della L.R. 25 Maggio 1999 n. 10" che disciplina, in raccordo con le norme della legge 10 marzo 2000 n. 62, gli interventi per il diritto allo studio ed all'apprendimento per tutta la vita e si ispira alle finalità di rendere effettivo il diritto di ogni persona ad accedere a tutti i gradi del sistema scolastico e formativo che in particolare:
 - promuove interventi volti a rimuovere gli ostacoli di ordine economico, sociale e culturale e a sostenere la qualificazione del sistema scolastico e formativo, prevedendo in particolare all'art. 3, c. 4, lettera c) "interventi volti ad accrescere la qualità dell'offerta educativa a beneficio dei frequentanti delle scuole dell'infanzia del sistema nazionale d'istruzione e degli Enti locali, compresi i relativi progetti di qualificazione e aggiornamento del personale, anche in riferimento al raccordo tra essi, i nidi d'infanzia e i servizi integrativi e la Scuola dell'obbligo;
 - favorisce la promozione e la qualificazione di un sistema integrato di interventi per il diritto allo studio basato sul progressivo coordinamento e sulla collaborazione tra le diverse offerte educative e formative nel rispetto delle autonomie e delle identità pedagogico - didattiche e culturali, della libertà di insegnamento, nonché della libertà di scelta educativa delle famiglie;
 - promuove interventi volti ad accrescere la qualità dell'offerta educativa a beneficio dei frequentanti delle Scuole dell'infanzia del sistema nazionale di istruzione e degli Enti locali
- la L.R. 25 novembre 2016, n.19 "Servizi educativi per l'infanzia. Abrogazione della L.R. 10 gennaio 2000, n.1" con la quale la Regione Emilia Romagna detta i criteri generali per la realizzazione, la gestione, la qualificazione e il controllo dei servizi educativi per la prima infanzia pubblici e privati, nel riconoscimento del pluralismo delle offerte educative e del diritto di scelta dei genitori, nel rispetto dei principi fondamentali o dei livelli essenziali stabiliti con legge dello Stato;
- la Legge Regionale Emilia-Romagna 30 giugno 2003, n. 12 ("Norme per l'uguaglianza delle opportunità di accesso al sapere, per l'elevamento dei livelli di istruzione e di formazione"), atta a regolare la programmazione territoriale dell'offerta formativa e la qualificazione dei servizi;
- Richiamate le intese regionali pluriennali e le conseguenti Deliberazioni della Giunta Regionale (D.G.R. Emilia-Romagna) vigenti in materia di approvazione degli schemi di intesa tra la Regione, l'Ufficio Scolastico Regionale (USR-ER), ANCI Emilia-Romagna e le associazioni maggiormente rappresentative delle scuole paritarie (quali FISM), volte a definire i criteri per lo sviluppo del sistema integrato regionale;

Preso atto che:

- con deliberazione n. 79 del 27 aprile 2022, l'Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna ha approvato la «Programmazione degli interventi per l'ampliamento, il consolidamento e la qualificazione del sistema integrato dei servizi educativi per l'infanzia per i bambini in età 0-3 anni e per lo sviluppo del sistema integrato di educazione e istruzione dalla nascita sino ai sei anni. Indirizzi per il triennio 2022-2023-2024»;
- con deliberazione n. 51 del 14 settembre 2021, l'Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna ha approvato gli «Indirizzi per gli interventi di qualificazione e miglioramento delle scuole dell'infanzia», ai sensi della legge regionale 8 agosto 2001, n. 26, e della legge regionale 30 giugno 2003, n. 12;

Dato atto che i predetti atti di indirizzo regionali valorizzano il sistema integrato di educazione e istruzione dalla nascita sino ai sei anni, fondato sul pluralismo dell'offerta educativa e sulla collaborazione tra Stato, Regione, enti locali, scuole statali, scuole paritarie private e degli enti locali e altri soggetti del territorio e promuovono in particolare:



COMUNE DI NOCETO

P. le Adami 1 43015 NOCETO PR

C.F./P.IVA 00166930347

www.comune.noceto.pr.it

PEC protocollo@postacert.comune.noceto.pr.it

Tel. 0521 – 622 011 Fax. 0521 – 622 100

- il consolidamento e la qualificazione dell'offerta educativa;
- il miglioramento della qualità dei servizi e dei relativi assetti organizzativi;
- la continuità educativa tra i servizi per la prima infanzia, le scuole dell'infanzia e la scuola primaria;
- la formazione e l'aggiornamento del personale educativo e docente;
- il coordinamento pedagogico e la progettazione educativa;
- il coinvolgimento e la partecipazione delle famiglie;
- il rafforzamento della collaborazione tra enti locali e scuole dell'infanzia paritarie, anche mediante il ricorso a strumenti convenzionali;
- il sostegno all'accessibilità e alla sostenibilità economica dei servizi per le famiglie, compatibilmente con le risorse disponibili.

Richiamato, altresì, l'art. 33 della Costituzione, ai sensi del quale la legge, nel fissare i diritti e gli obblighi delle scuole non statali che chiedono la parità, deve assicurare ad esse piena libertà e ai loro alunni un trattamento scolastico equipollente a quello degli alunni delle scuole statali;

Considerato che l'offerta educativa presente sul territorio del Comune di Noceto per i bambini da 0 a 6 anni è costituita da un sistema integrato di offerta pubblica e privata sia nella fascia da 0 a 3 anni che in quella da 3 a 6, pertanto per rispondere alle suddette priorità si è inteso attuare una molteplicità di azioni che agiscono oltre che sui servizi comunali anche su quelli privati per il raggiungimento degli obiettivi prefissati;

Dato atto che questo sistema ha consentito di rafforzare l'identità delle scuole, anche grazie alla continuità educativa tra le stesse, in raccordo con i nidi d'infanzia, con i servizi integrativi, con le altre agenzie educative del territorio e la scuola dell'obbligo;

Ritenuto fondamentale, in un quadro di pluralismo istituzionale, il sostegno alle scuole paritarie, in quanto assolvono ad una fondamentale funzione educativa e sociale;

Considerato che gli interventi finalizzati ad assicurare il diritto allo studio, come stabilito dalla legge regionale 26/2001, sono assicurati a tutti gli alunni frequentanti le scuole del sistema nazionale d'istruzione;

Premesso che

- con atto n. C.C. n. 63 del 29/12/2015 è stata approvata la convenzione tra l'Amministrazione comunale e la scuola dell'Infanzia "Don Luigi Faraboli" di Borghetto con sede in via Borghetto 25 valida sino al 31/12/2017, cui è stata data continuità con gli atti di G.C. 262 del 21/12/2017 fino al 31/12/2019, di C.C. 75 del 28/12/2019 fino al 31/12/2021 e con l'atto G.C. 217 del 23/12/2021 fino al 31/12/2023;

Richiamato l'atto G.C. 197 del 28/12/2023 con la quale è stata approvata la convenzione, riproponendola nei suoi contenuti rispetto a quelle precedentemente approvate, con scadenza il 30/6/2026;

Considerato che:

- la scuola accoglie un numero consistente di bambini, della fascia d'età 3-6 anni per una media annuale di circa 40 bambini, offrendo loro l'opportunità di un percorso educativo qualificato, integrando l'offerta formativa sul territorio comunale, con riferimento al territorio frazionale, costituendo un valido supporto per le famiglie e che è interesse ed obiettivo dell'Amministrazione il suo sostegno, al fine di mantenerne gli standard qualitativi e quantitativi;
- il Comune di Noceto intende assicurare lo sviluppo ed il potenziamento del sistema scolastico integrato statale e non statale;

Dato atto che la presente convenzione costituisce uno strumento operativo condiviso per favorire e sviluppare la progressiva integrazione dell'offerta complessiva di servizi di scuola dell'infanzia e la collaborazione in relazione alla qualificazione dell'offerta formativa fra i soggetti componenti il sistema scolastico integrato, a beneficio della comunità locale;

Dato atto inoltre che sul territorio Comunale la scuola dell'Infanzia "Don Luigi Faraboli" di Borghetto sta operando ininterrottamente dal 1904 ed oggi in modo qualificato in stretta collaborazione con le famiglie ed in rapporto con la



COMUNE DI NOCETO

P. le Adami 1 43015 NOCETO PR

C.F./P.IVA 00166930347

www.comune.noceto.pr.it

PEC protocollo@postacert.comune.noceto.pr.it

Tel. 0521 – 622 011 Fax. 0521 – 622 100

realtà esistente, che la suddetta scuola, aderente alla F.I.S.M, dal 27/2/2001 con decreto ministeriale prot. n. 4890 è stata riconosciuta paritaria, requisito fondamentale per mantenere in atto la convenzione;

Riconosciuto che la presenza di tale istituzione educativa, nonché il suo forte radicamento nella comunità sociale in cui opera costituiscono un patrimonio di grande valore, e che il suo consolidamento, sviluppo e qualificazione rappresenta un interesse della collettività nel suo complesso dal punto di vista sociale, culturale;

Ritenuto pertanto opportuno procedere alla stipula di nuova convenzione, da riproporre nei contenuti che caratterizzavano le precedenti anche per il periodo che decorre dall'anno scolastico 2026/2027 e fino al 30/6/2029, armonizzando le scadenze a quelle dell'anno scolastico;

Visti il parere di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Servizio competente ed il parere di regolarità contabile espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario;

Con n. 11 voti UNANIMI e favorevoli, 0 contrari e 0 astenuti, espressi in forma palese dai n. 11 Consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

1) di dare indirizzi - per tutto quanto esposto in premessa e nel contesto del quadro normativo individuato, finalizzati all'approvazione della convenzione, avente decorrenza dall'anno scolastico 2026/2027 e fino al termine dell'anno scolastico 2028/2029 per la gestione della scuola dell'Infanzia paritaria Don Luigi Faraboli con sede nella frazione di Borghetto, tra l'Amministrazione Comunale e la Cooperativa Sociale Il Cortile ETS con sede legale in via Milano 24 a Salsomaggiore Terme P.IVA 01708790348 iscritta all'Albo Soc Cooperative n. A148737, che da settembre 2023 - in virtù dell'atto di donazione modale da parte della Parrocchia di San Pietro in Vincoli (atto rep 11670/7162 del 31/7/2023 presso notaio Paolo Micheli) – risulta essere il soggetto gestore della suddetta scuola dell'Infanzia ;

2) di individuare come responsabile del procedimento la Responsabile del Servizio Risorse Umane, Cultura e Istruzione per la cura delle fasi ed adempimenti afferenti alla convenzione e relativa sottoscrizione, con facoltà di inserirvi tutte le integrazioni e precisazioni che si rendessero necessarie, curando la rettifica di eventuali errori materiali e/o di eventuali lacune intervenuti nella predisposizione della scrittura e di incaricarla ad adottare gli atti necessari per l'assunzione degli impegni e le relative liquidazioni, dando atto che nel bilancio 2026/2028 sono presenti le necessarie dotazioni di spesa, dando indirizzi affinché vengano incluse anche nell'esercizio successivo, fermo restando che per questo ultimo esercizio l'erogazione del contributo e l'efficacia stessa della presente convenzione restano strettamente subordinate all'effettivo stanziamento delle risorse finanziarie nel rispettivo bilancio di previsione del Comune, che deve presentare la necessaria sostenibilità relativamente a tale onere, senza che la Scuola possa avanzare pretese di risarcimenti in caso di ridotta disponibilità di fondi;

E, stante l'urgenza a provvedere, con separata votazione, con n. 11 voti UNANIMI e favorevoli, 0 contrari e 0 astenuti, espressi in forma palese dai n. 11 Consiglieri presenti e votanti;

- di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs n. 267/2000.

=====

Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale:

II PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

MARCHINETTI MANUEL

II VICE SEGRETARIO - SEGRETARIO FF

Dott. CORRADINI FABRIZIO

**Convenzione tra l'Amministrazione Comunale di Noceto e
la Società Cooperativa Il Cortile ETS
per la disciplina dei rapporti per la gestione
della Scuola dell'Infanzia “Don Luigi Faraboli” di Borghetto**

L'anno 2026 il mese di.....il giorno.....presso la Sede Comunale

fra

l'Amministrazione Comunale di Noceto, con sede in Noceto, p.le Adami 1, rappresentata dalla Responsabile Risorse Umane Cultura Istruzione in forza del Decreto Sindacale n.129/2023 domiciliato per la funzione presso il Comune di Noceto, codice fiscale 00166930347;

e

LA Cooperativa Sociale Il Cortile ETS a Società Cooperativa Sociale Il Cortile ETS con sede legale in via Milano 24 a Salsomaggiore Terme P.IVA 01708790348 iscritta all'Albo Soc Cooperative n. A148737, che da settembre 2023 - in virtù dell'atto di donazione modale da parte della Parrocchia di San Pietro in Vincoli (atto rep 11670/7162 del 31/7/2023 presso notaio Paolo Micheli) – risulta essere il soggetto gestore della Scuola dell'Infanzia Paritaria Don Luigi Faraboli con sede in via Borghetto 25;

Richiamati:

- il 4° comma dell'art. 118 della Costituzione ai sensi del quale «Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà», che sancisce il principio di sussidiarietà orizzontale e impegna le istituzioni pubbliche a favorire le iniziative dei cittadini e delle formazioni sociali dirette al perseguimento di finalità di interesse generale e di rilievo sociale;

- la legge 10 marzo 2000, n. 62 recante «Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione», che riconosce il sistema nazionale di istruzione come costituito dalle scuole statali e dalle scuole paritarie private e degli enti locali, individuando, per queste ultime, i requisiti necessari al riconoscimento e al mantenimento della parità scolastica, nonché le condizioni volte a garantire un'offerta formativa improntata a criteri di qualità, efficacia ed equipollenza del trattamento scolastico;

- la legge 28 marzo 2003, n. 53 recante “Delega al governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale”;

- il D. Lgs. 19 febbraio 2004, n. 59, che definisce le norme generali relative alla scuola dell'infanzia e al primo ciclo dell'istruzione, inserisce la scuola d'infanzia di durata triennale nell'articolazione del sistema educativo di istruzione con finalità educative e di sviluppo affettivo, cognitivo e sociale dei bambini e delle bambine e assicura l'uguaglianza di opportunità e il rispetto dell'orientamento educativo dei genitori;

- il Decreto Ministeriale n. 267 del 29/11/2007 recante “Disciplina delle modalità procedurali per il riconoscimento della parità scolastica e per il suo mantenimento, ai sensi dell’art. 1-bis comma 2, del decreto-legge 5 dicembre 2005, n. 250, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 febbraio 2006 n. 27”;

- la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante «Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti», e in particolare l’art. 1, commi 180 e 181, lettera e), che prevede l’istituzione di un sistema integrato di educazione e istruzione dalla nascita fino a sei anni, costituito dai servizi educativi per l’infanzia e dalle scuole dell’infanzia, finalizzato a garantire pari opportunità di educazione, istruzione, cura, relazione e gioco, a contrastare le disuguaglianze e le barriere territoriali, economiche, etniche e culturali, a favorire la conciliazione dei tempi di vita, di cura e di lavoro dei genitori, nonché a promuovere la qualità dell’offerta educativa, la continuità del percorso educativo e scolastico e la partecipazione delle famiglie;

- il Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 65, che disciplina il "Sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni", promuovendo la continuità del percorso educativo e la cooperazione tra lo Stato, le Regioni e gli Enti Locali in regime di pluralismo istituzionale;

- la legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante «Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate», e il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, recante «Norme per la promozione dell’inclusione scolastica degli studenti con disabilità, a norma dell’articolo 1, commi 180 e 181, lettera c), della legge 13 luglio 2015, n. 107», che disciplinano i principi, le modalità e gli strumenti volti a garantire il diritto all’educazione, all’istruzione e all’inclusione scolastica delle persone con disabilità;

Richiamato il quadro normativo regionale di riferimento:

- la L.R. 8 Agosto 2001 n. 26 “Diritto allo studio e all’apprendimento per tutta la vita. Abrogazione della L.R. 25 Maggio 1999 n. 10” che disciplina, in raccordo con le norme della legge 10 marzo 2000 n. 62, gli interventi per il diritto allo studio ed all’apprendimento per tutta la vita e si ispira alle finalità di rendere effettivo il diritto di ogni persona ad accedere a tutti i gradi del sistema scolastico e formativo che in particolare;

- promuove interventi volti a rimuovere gli ostacoli di ordine economico, sociale e culturale e a sostenere la qualificazione del sistema scolastico e formativo, prevedendo in particolare all’art. 3, c. 4, lettera c) “interventi volti ad accrescere la qualità dell’offerta educativa a beneficio dei frequentanti delle scuole dell’infanzia del sistema nazionale d’istruzione e degli Enti locali, compresi i relativi progetti di qualificazione e aggiornamento del personale, anche in riferimento al raccordo tra essi, i nidi d’infanzia e i servizi integrativi e la Scuola dell’obbligo;
- favorisce la promozione e la qualificazione di un sistema integrato di interventi per il diritto allo studio basato sul progressivo coordinamento e sulla collaborazione tra le diverse offerte educative e formative nel rispetto delle autonomie e delle identità pedagogico - didattiche e culturali, della libertà di insegnamento, nonché della libertà di scelta educativa delle famiglie;
- promuove interventi volti ad accrescere la qualità dell’offerta educativa a beneficio dei frequentanti delle Scuole dell’infanzia del sistema nazionale di istruzione e degli Enti locali

- la L.R. 25 novembre 2016, n.19 "Servizi educativi per l'infanzia. Abrogazione della L.R. 10 gennaio 2000, n.1” con la quale la Regione Emilia Romagna detta i criteri generali per la realizzazione, la gestione, la qualificazione e il controllo dei servizi educativi per la prima infanzia pubblici e privati,

nel riconoscimento del pluralismo delle offerte educative e del diritto di scelta dei genitori, nel rispetto dei principi fondamentali o dei livelli essenziali stabiliti con legge dello Stato;

- la Legge Regionale Emilia-Romagna 30 giugno 2003, n. 12 ("Norme per l'uguaglianza delle opportunità di accesso al sapere, per l'elevamento dei livelli di istruzione e di formazione"), atta a regolare la programmazione territoriale dell'offerta formativa e la qualificazione dei servizi;

Richiamate le intese regionali pluriennali e le conseguenti Deliberazioni della Giunta Regionale (D.G.R. Emilia-Romagna) vigenti in materia di approvazione degli schemi di intesa tra la Regione, l'Ufficio Scolastico Regionale (USR-ER), ANCI Emilia-Romagna e le associazioni maggiormente rappresentative delle scuole paritarie (quali FISM), volte a definire i criteri per lo sviluppo del sistema integrato regionale;

Preso atto che:

- con deliberazione n. 79 del 27 aprile 2022, l'Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna ha approvato la «Programmazione degli interventi per l'ampliamento, il consolidamento e la qualificazione del sistema integrato dei servizi educativi per l'infanzia per i bambini in età 0-3 anni e per lo sviluppo del sistema integrato di educazione e istruzione dalla nascita sino ai sei anni. Indirizzi per il triennio 2022-2023-2024»;

- con deliberazione n. 51 del 14 settembre 2021, l'Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna ha approvato gli «Indirizzi per gli interventi di qualificazione e miglioramento delle scuole dell'infanzia», ai sensi della legge regionale 8 agosto 2001, n. 26, e della legge regionale 30 giugno 2003, n. 12;

- i predetti atti di indirizzo regionali valorizzano il sistema integrato di educazione e istruzione dalla nascita sino ai sei anni, fondato sul pluralismo dell'offerta educativa e sulla collaborazione tra Stato, Regione, enti locali, scuole statali, scuole paritarie private e degli enti locali e altri soggetti del territorio;

- i medesimi indirizzi promuovono, in particolare:

- il consolidamento e la qualificazione dell'offerta educativa;
- il miglioramento della qualità dei servizi e dei relativi assetti organizzativi;
- la continuità educativa tra i servizi per la prima infanzia, le scuole dell'infanzia e la scuola primaria;
- la formazione e l'aggiornamento del personale educativo e docente;
- il coordinamento pedagogico e la progettazione educativa;
- il coinvolgimento e la partecipazione delle famiglie;
- il rafforzamento della collaborazione tra enti locali e scuole dell'infanzia paritarie, anche mediante il ricorso a strumenti convenzionali;
- il sostegno all'accessibilità e alla sostenibilità economica dei servizi per le famiglie, compatibilmente con le risorse disponibili.

Richiamato, altresì, l'art. 33 della Costituzione, ai sensi del quale la legge, nel fissare i diritti e gli obblighi delle scuole non statali che chiedono la parità, deve assicurare ad esse piena libertà e ai loro alunni un trattamento scolastico equipollente a quello degli alunni delle scuole statali;

Considerato che:

- l'offerta educativa presente sul territorio del Comune di Noceto per i bambini da 0 a 6 anni è costituita da un sistema integrato di offerta pubblica e privata sia nella fascia da 0 a 3 anni che in quella da 3 a 6, pertanto per rispondere alle suddette priorità si è inteso attuare una molteplicità di azioni che agiscono oltre che sui servizi comunali anche su quelli privati per il raggiungimento degli obiettivi prefissati;

- questo sistema ha consentito di rafforzare l'identità delle scuole, anche grazie alla continuità educativa tra le stesse, in raccordo con i nidi d'infanzia, con i servizi integrativi, con le altre agenzie educative del territorio e la scuola dell'obbligo;

Ritenuto fondamentale, in un quadro di pluralismo istituzionale, il sostegno alle scuole paritarie, in quanto assolvono ad una fondamentale funzione educativa e sociale;

Considerato che:

- gli interventi finalizzati ad assicurare il diritto allo studio, come stabilito dalla legge regionale 26/2001, sono assicurati a tutti gli alunni frequentanti le scuole del sistema nazionale d'istruzione;

- la presente convenzione costituisce uno strumento operativo condiviso per favorire e sviluppare la progressiva integrazione dell'offerta complessiva di servizi di scuola dell'infanzia e la collaborazione in relazione alla qualificazione dell'offerta formativa tra i soggetti componenti il sistema scolastico integrato, a beneficio della comunità locale;

Premesso che

- con atto n. C.C. n. 63 del 29/12/2015 è stata approvata la convenzione tra l'Amministrazione comunale e la scuola dell'Infanzia "Don Luigi Faraboli" di Borghetto con sede in via Borghetto 25 valida sino al 31/12/2017, cui è stata data continuità con gli atti di G.C. 262 del 21/12/2017 fino al 31/12/2019 e di C.C. 75 del 28/12/2019 fino al 31/12/2021 e con l'atto G.C. 217 del 23/12/2021 fino al 31/12/2023;

Richiamato l'atto G.C. 197 del 28/12/2023 con la quale è stata approvata la convenzione, riproponendola nei suoi contenuti rispetto a quelle precedentemente approvate, con scadenza il 30/6/2026;

Considerato che:

- che la scuola accoglie un numero consistente di bambini, della fascia d'età 3-6 anni per una media annuale di circa 40 bambini, offrendo loro l'opportunità di un percorso educativo qualificato, integrando l'offerta formativa sul territorio comunale, con riferimento al territorio frazionale, costituendo un valido supporto per le famiglie e che è interesse ed obiettivo dell'Amministrazione il suo sostegno, al fine di mantenerne gli standard qualitativi e quantitativi;

- che il Comune di Noceto intende assicurare lo sviluppo ed il potenziamento del sistema scolastico integrato statale e non statale;

Considerato che la presente convenzione costituisce uno strumento operativo condiviso per favorire e sviluppare la progressiva integrazione dell'offerta complessiva di servizi di scuola dell'infanzia e la collaborazione in relazione alla qualificazione dell'offerta formativa fra i soggetti componenti il sistema scolastico integrato, a beneficio della comunità locale;

- che sul territorio Comunale la scuola dell'Infanzia "Don Luigi Faraboli" di Borghetto sta operando ininterrottamente dal 1904 ed oggi in modo qualificato in stretta collaborazione con le famiglie ed in rapporto con la realtà esistente;

- che la suddetta scuola, aderente alla F.I.S.M, dal 27/2/2001 con decreto ministeriale prot. n. 4890 è stata riconosciuta paritaria, requisito fondamentale per mantenere in atto la convenzione;

- che la presenza di tale istituzione educativa, nonché il suo forte radicamento nella comunità sociale in cui opera costituiscono un patrimonio di grande valore, e che il suo consolidamento, sviluppo e qualificazione rappresenta un interesse della collettività nel suo complesso dal punto di vista sociale, culturale;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1. Accoglienza dei bambini

L'Ente gestore della Scuola dell'infanzia paritaria si impegna ad accogliere i bambini che compiono i tre anni di età entro le date indicate dalle vigenti disposizioni in materia, senza discriminazione di sesso, etnia, cultura, religione, nonché residenza, favorendo, in particolare, l'inserimento di bambini in condizioni di svantaggio culturale o disabili.

Art. 2 Partecipazione delle famiglie

L'Ente gestore si impegna a favorire la partecipazione delle famiglie alla gestione della scuola, sia a livello organizzativo che educativo, attraverso la costituzione e la regolare attività di organi collegiali in cui siano rappresentate le famiglie, le componenti scolastiche e istituzionali.

Art. 3 Sistemi tariffari

L'Ente gestore, compatibilmente con i limiti di bilancio e in relazione a quanto previsto dal successivo art. 11, si impegna ad individuare rette di frequenza sulla base delle condizioni socio-economiche delle famiglie.

Art. 4 Vigilanza igienico-sanitaria

L'Ente gestore garantisce il rispetto della normativa vigente in materia igienico-sanitaria, di sicurezza e di idoneità dei locali, del personale e del servizio di refezione scolastica, ferme restando le funzioni di vigilanza e controllo attribuite ai competenti servizi dell'Azienda USL e alle altre autorità competenti.

Art. 5. Orientamenti educativi, programmazione e organizzazione del servizio

L'Ente gestore si impegna a realizzare gli orientamenti educativi mantenendo la propria autonomia pedagogico-didattica conformemente a quanto stabilito dalla legge n. 62/2000. Definisce e rende noto agli utenti e al Comune il calendario annuale e l'orario di funzionamento della scuola.

L'Ente gestore si impegna, altresì, ad uniformarsi alla normativa vigente che regola la scuola paritaria, per quanto riguarda il rapporto tra numero degli insegnanti e numero delle sezioni rispettando quanto previsto nel CCNL di riferimento;

L'Ente gestore concorre alla generalizzazione del servizio, raccordandosi con l'Ente locale nella fase di programmazione territoriale ai fini del consolidamento e dello sviluppo del sistema integrato di scuole dell'infanzia.

L'Ente gestore si impegna a promuovere la qualificazione e la continuità verticale e orizzontale con altri servizi (in particolare con i nidi d'infanzia, la scuola primaria, altre scuole dell'infanzia) sia in forma autonoma che attraverso la partecipazione a progetti di aggiornamento e di qualificazione, promossi e gestiti in collaborazione con altri enti, anche ai fini di una piena integrazione nel contesto scolastico e formativo in cui opera la scuola stessa, secondo le indicazioni di cui all'art. 1 del Dlgs n. 59/2004.

Art. 6. Qualifica e trattamento del personale

Le modalità di assunzione e di nomina del personale, nonché i diritti, i doveri, le attribuzioni e le mansioni dello stesso sono fissati dalle leggi in materia, dal contratto nazionale di lavoro del settore e dagli eventuali accordi decentrati e aziendali.

Art. 7. Assicurazione

È fatto obbligo all'Ente gestore di provvedere all'assicurazione del personale dipendente e volontario e dei bambini ed al rispetto della normativa in materia di assistenza e previdenza sociale.

Art. 8. Servizi per l'accesso e la frequenza

L'iscrizione e l'accesso alla scuola di infanzia paritaria è garantito a tutti i bambini richiedenti, ivi compresi i bambini disabili e stranieri, adeguando per i medesimi l'offerta educativa alle loro specifiche esigenze, fino alla copertura dei posti disponibili. L'iscrizione e l'accesso alla scuola dell'infanzia paritaria sono garantiti a tutti i bambini richiedenti, ivi compresi i bambini con disabilità e stranieri, adeguando l'offerta educativa alle loro specifiche esigenze, fino alla copertura dei posti disponibili. Qualora le domande di iscrizione siano superiori ai posti disponibili, è riconosciuta priorità ai bambini residenti nel Comune e in tutto l'ambito territoriale di riferimento dell'Ente Locale; i bambini non residenti sono accolti in presenza di posti disponibili.

L'Ente gestore, in relazione all'orario di funzionamento giornaliero e alle richieste delle famiglie, assicurano un idoneo servizio di mensa, la piena osservanza delle norme igienico-sanitarie previste nella legislazione vigente, nonché l'adozione di tabelle dietetiche di qualità, approvate dal competente servizio dell'Azienda Sanitaria Locale.

Art. 9. Coordinatore pedagogico

L'Ente gestore della scuola d'infanzia convenzionata e il Comune riconoscono l'importanza fondamentale del ruolo svolto dai coordinamenti pedagogici provinciali e locali.

Ritengono, pertanto, e necessario sviluppare ulteriormente i rapporti di collaborazione tra i rispettivi coordinamenti e tra questi ed i dirigenti delle scuole statali, coinvolgendo anche il personale insegnante.

Tale collaborazione si dovrà sviluppare, in particolare, sui progetti di qualificazione e miglioramento, sul programma di formazione del personale, sull'integrazione dei bambini disabili o in condizioni di svantaggio socio-culturale, sull'integrazione dei bimbi stranieri, sullo scambio di informazioni ed esperienze organizzative e didattiche contribuendo a realizzare un progetto complessivo per tutti i bambini.

Art. 10 Informazione, documentazione e rendicontazione

Sarà cura dell'Ente gestore informare i genitori di tutti i bambini iscritti sui contenuti della presente convenzione e comunicare al Comune i nominativi dei componenti del Comitato di gestione di cui al successivo art. 13.

La scuola dell'Infanzia paritaria si impegna a trasmettere al Comune il numero delle sezioni funzionanti, il calendario scolastico, gli orari di funzionamento, il numero alunni iscritti, il numero bambini disabili certificati inseriti nella scuola, il numero insegnanti, l'importo della eventuale quota di iscrizione, l'importo della retta mensile di frequenza con le eventuali riduzioni applicate.

L'Ente gestore assicura la pubblicità dei bilanci e si impegna a presentare al Comune copia del bilancio consuntivo dell'anno precedente con un rendiconto sull'utilizzo del contributo di cui al successivo articolo.

Art. 11 Impegni dell'Ente locale

L'Ente locale si impegna a sostenere il funzionamento del servizio scolastico e la qualificazione dell'offerta formativa finanziando l'Ente gestore, che mantenga il riconoscimento della parità di cui alla legge 62/2000, attraverso l'erogazione di un contributo fisso annuale – a decorrere dall'anno scolastico 2026/2027 e fino al termine dell'anno scolastico 2028/2029 – pari ad euro 23.000,00 (senza rivalutazione ISTAT), a titolo di riconoscimento del ruolo di servizio pubblico svolto dalla scuola.

Il contributo suddetto potrà essere variato dall'Amministrazione comunale sulla base delle disponibilità di bilancio e il nuovo importo sarà comunicato all'Ente gestore successivamente all'approvazione del bilancio di previsione;

Il Comune garantirà, in base alle disponibilità di bilancio, il servizio di trasporto scolastico e personale incaricato della dovuta assistenza durante lo stesso – ai sensi della normativa vigente - e la quota relativa alla fruizione di tale servizio sarà a carico delle famiglie dei minori frequentanti ed introitata dal Comune.

Art. 12 Modalità di erogazione del contributo.

Il contributo di cui al precedente articolo sarà corrisposto dall'Amministrazione Comunale in due rate annue:

- la prima rata, pari alla metà della quota fissa, dopo la sottoscrizione della convenzione (nell'anno successivo sarà erogata entro il mese di giugno);
- la seconda rata, pari alla metà della quota fissa sarà erogata il mese di novembre.

Art. 13 Istituzione organo

Recependo i contenuti del regolamento della scuola, è costituito il Comitato di Gestione.

Il Comitato di gestione, a discrezione del legale rappresentante, è composto da tre a nove persone:

- Il legale rappresentante, presidente o membro del CDA della Cooperativa
- Il coordinatore pedagogico della scuola
- Persone esperte in materie educative e gestionali scelte dal legale rappresentante fra cui un insegnante della scuola
- Un genitore per ciascuna sezione, scelto dall'Assemblea di Sezione dei genitori della scuola
- Il parroco
- Un rappresentante delle realtà associative della frazione, "Il Circolo / Il Paniere"
- Il Sindaco di Noceto o suo delegato

Art. 14. Recessi

L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di accertare in ogni momento il puntuale e regolare adempimento degli obblighi contenuti nella presente convenzione.

In caso di gravi inadempienze della Scuola, tali da compromettere le qualità del servizio prestato, la presente convenzione si intenderà risolta ipso iure ed a tutti gli effetti di legge, lasciando impregiudicata ogni altra azione che l'Amministrazione riterrà opportuno intraprendere.

L'Amministrazione si riserva comunque diritto di recedere unilateralmente dalla presente convenzione, dando preavviso scritto alla scuola, a mezzo di lettera raccomandata A.R. almeno sessanta giorni prima della scadenza della convenzione stessa.

Art. 15 Validità

La presente convenzione decorre dal 1/9/2026 fino al 30/6/2029, con scadenza armonizzata rispetto alla durata dell'anno scolastico. Alla scadenza essa si intende cessata senza necessità di comunicazione alcuna.

Art. 16 Varie

Per quanto non previsto dalla presente Convenzione si rinvia alle disposizioni di legge ed a quanto previsto nel Regolamento della scuola.

Noceto, _____

**Per la Cooperativa Sociale Il Cortile
Il Legale Rappresentante**

**Per il Comune di Noceto
La responsabile del Servizio
Risorse Umane Cultura Istruzione**



COMUNE DI NOCETO

PEC protocollo@postacert.comune.noceto.pr.it
Tel. 0521 – 622 131 Fax. 0521 – 622 100

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SERVIZIO RISORSE UMANE CULTURA E ISTRUZIONE

Sulla proposta n. 1425/2026 del SERVIZIO SERVIZIO RISORSE UMANE CULTURA E ISTRUZIONE ad oggetto: APPROVAZIONE CONVENZIONE FRA L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI NOCETO E LA SOCIETÀ COOPERATIVA IL CORTILE ETS PER LA DISCIPLINA DEI RAPPORTI PER LA GESTIONE DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA "DON LUIGI FARABOLI" CON SEDE A BORGHETTO. DECORRENZA 1/9/2026 - 30/6/2029 , ai sensi dell'art. 49, 1° comma, e dell'art. 147-bis, 1° comma, del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000,

ESPRIME

parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica.

IL RESPONSABILE
con firma digitale
(SANSUINI SIMONA)



COMUNE DI NOCETO
SERVIZIO FINANZIARIO

PEC protocollo@postacert.comune.noceto.pr.it
Tel. 0521 – 622 131 Fax. 0521 – 622 100

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Sulla proposta n. 1425/2026 del SERVIZIO SERVIZIO RISORSE UMANE CULTURA E ISTRUZIONE ad oggetto: APPROVAZIONE CONVENZIONE FRA L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI NOCETO E LA SOCIETÀ COOPERATIVA IL CORTILE ETS PER LA DISCIPLINA DEI RAPPORTI PER LA GESTIONE DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA "DON LUIGI FARABOLI" CON SEDE A BORGHETTO. DECORRENZA 1/9/2026 - 30/6/2029 , ai sensi dell'art. 49, 1° comma, e dell'art. 147-bis, 1° comma, del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000,

ESPRIME

parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile.

IL RESPONSABILE
con firma digitale
(ANCORATI GIANLUCA)